



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M. GISELLU” - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891
<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail nuic871007@istruzione.it nuic871007@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 019

Dorgali, 19 settembre 2023

Al Personale docente e ATA
Agli Atti
Al Sito web

OGGETTO: Comunicazioni circa l'utilizzo dei permessi di cui alla Legge 104/92 art. 33 comma 3 o comma 6 – a.s. 2023/2024

Richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS, si ricorda che il dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'anno scolastico precedente, utilizzando apposito modulo presente in sez. [Modulistica](#).

Nel caso si tratti di prima istanza, la richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità, che provvederà all'emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92. La richiesta può essere presentata secondo il modello scaricabile in sez. [Modulistica](#) sul sito web dell'Istituto.

Nel caso di perdita o rinuncia del beneficio della Legge 104/92, il dipendente deve comunicare con tempestività ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si precisa inoltre che la circolare n. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2010, avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità” prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo **con congruo anticipo** (entro il 30 del mese precedente) **con riferimento all'arco temporale del mese**, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Si invita, pertanto, il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo di almeno 5 giorni, **salvo improcrastinabili situazioni di urgenza del soggetto disabile**. In tal caso, il lavoratore, previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. Si fa presente, inoltre, che il vigente



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.M. GISELLU” - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891
<http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it> e-mail nuic871007@istruzione.it nuic871007@pec.istruzione.it

CCNL all'art. 15 prevede che tali permessi “...*devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti*”.

Per fruire del congedo retribuito biennale (frazionato o completo) come definito dall' articolo 80 della Legge 388/2000, comma 2, poi ripreso dall'articolo 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, il lavoratore deve presentare una specifica domanda al Dirigente Scolastico che ha il compito di valutarne la correttezza formale e sostanziale e di concordare l'articolazione della fruizione, se frazionata, dei congedi entro sessanta giorni dalla richiesta. La richiesta può essere presentata secondo il modello scaricabile in sez. [Modulistica](#) sul sito web dell'Istituto.

Si ricorda che:

- il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
- durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Cei
(firmato digitalmente)